

IV. Tutte le vestizioni poi, la probazione, la professione e gli studj dovranno esser fatti nello Stato della Repubblica, nè potrà esser accettato alcuno, il quale non fosse suddito nativo, ovvero alterasse il numero delle tasse di famiglia o della provincia, che saranno fissate dalla pubblica autorità; dichiarandosi incapaci di stanza, aggregazione, figliuolanza e di qualunque carico, grado e voce quelli, i quali dopo questa legge si vestissero, professassero, studiassero fuori dello Stato, e prendessero la laurea dottorale senza li metodi e le forme con più leggi e decreti prescritte nella università nostra di Padova, dovendo correlativamente a tutto ciò essere comprovato il nome, la patria e l'età al magistrato sopra monasteri e fatti i confronti e registri necessarj.

Per assicurare la compita osservanza delle moltipli leggi nostre inibitive delle superiorità forastiere, e per importanti rispetti altresì d' interna economia, li monasteri e famiglie suddite dovranno sempre avere superiori economi e provinciali parimenti sudditi nativi e dimoranti in Stato; dovendo a tal fine separarsi da ogni unione e promiscuità con provincie forestiere e riunirsi alle nostre, ovvero stabilirsi in congregazioni separate, come fosse trovato più espedito; altrimenti sarà proceduto alla loro estinzione.

VI. Gli offizi necessarj al governo delle rispettive provincie siano eletti per voti secreti e alli tempi stabiliti dalle proprie costituzioni nei capitoli e congressi provinciali; e li superiori, vicari, economi, procuratori, e sacristani dei conventi e case religiose siano eletti nello stesso modo dai definitori provinciali, ovvero dai capitoli dei rispettivi conventi e case, conforme ricerca il proprio istituto. E così li vocali, come gli eletti siano sempre sudditi nativi, dovendo da qui innanzi cessare la qualità di conventi generalizj, che dovranno intendersi incorporati nella provincia e soggetti alla vigilanza del provinciale dimorante nello Stato nostro. Non potrà alcuno essere confermato nell'offizio stesso, se non dopo la contumacia di tanto tempo quanto è prescritto dal